

## SCHEMA DI CONTRATTO

### CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA E ARTIGIANATO BARI

#### CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di risanamento conservativo necessari all'immobile per uffici, di proprietà camerale, sito in Bari – via E. mola n.19.

L'anno ....., il giorno.....:

tra

a)-la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato Bari, con sede in Corso Cavour n.2, codice fiscale 8000350720 e partita IVA 02517930729, rappresentata dal Dirigente del Settore Gestione Risorse e del Patrimonio, dott. Roberto Majorano, codice fiscale.....,di seguito nel presente atto denominata semplicemente «stazione appaltante»;

b)-Sig....., in qualità di rappresentante legale dell'impresa .....con sede in ....., via....., codice fiscale e partita IVA....., che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

#### **Premesso**

- che con deliberazione della Giunta Camerale n. 166 in data 12.11.2009, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori dell'importo di euro 308.386,83 (trecentoottomilatrecentoottantasei/83)), di cui euro 247.278,85 (duecentoquarantasettemiladuecentoset -tanotto/85) a base d'asta, di cui euro 8.654,76 (ottomilaseicentocinquantaquattro/76) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; euro 61.107,98 (sessantunomilacentosette/98) per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che sono stati determinati gli elementi a contrattare ed è stato disposto di affidare i lavori mediante procedura aperta con aggiudicazione al massimo ribasso con il sistema di realizzazione dei lavori: **a corpo e a misura** ai sensi ai sensi dell'art. 53, comma 4, e artt. 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione delle prestazioni a misura, i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti dal capitolato speciale allegato al contratto.
- che con provvedimento dirigenziale n. 455 del 10.12.2009, venne stabilito di indire, per l'appalto dei lavori di che trattasi, procedura aperta ai sensi dell'art.122 e art.82, comma 3, D.Lgs.163/2006;
- che, a seguito della suddetta procedura, e come da verbale di gara in data \_\_\_\_\_ – (allegato A) – è stata dichiarata provvisoriamente affidataria dell'appalto di che trattasi l'impresa \_\_\_\_\_ che ha offerto un ribasso del \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_) sull'importo a base di gara, e pertanto per un importo netto pari ad euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_);
- che con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la gara è stata definitivamente affidata alla suddetta ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite;
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria dell'impresa affidataria;

**Tutto ciò premesso e parte del presente contratto**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

## Art. 1 – Generalità

La stazione appaltante, conferisce all'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ l'appalto dei lavori da realizzare presso l'edificio di proprietà camerale, sito in Bari via Emanuele Mola.

Il presente atto obbliga fin d'ora l'impresa aggiudicataria, mentre sarà obbligatorio per il Committente solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

L'impresa affidataria rappresentata da \_\_\_\_\_, formalmente si impegna ad eseguire tutte le opere oggetto dell'appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto di seguito.

L'impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

## Art. 2 – Condizioni di cantierabilità

Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall'art. 71, comma 3, del Regolamento n. 554/1999, in quanto permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzioni dei lavori.

Si allega il verbale di cui all'art. 71, comma 3 del Regolamento n. 554/1999, sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'affidatario.

## Art. 3 – Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dell'appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto – nella somma di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), da assoggettarsi ad IVA. A tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad euro 8.654,76 (ottomilaecentocinquantaquattro/76).

**Tabella 3.1 - Corrispettivo dell'appalto**

N.	Descrizione	Importo [euro]
a	Lavori a corpo	
b	Lavori a misura	
c	Somme a disposizione della stazione appaltante	
-	-	
-		Sommano
-	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	8.654,76

Con riferimento all'importo dei lavori a misura e a corpo, la distribuzione relativa alle varie categorie d'ordine di lavori compensati a corpo e a misura è riassunta nelle tabelle 3.2 e 3.3.

**Tabella 3.2 - Importo per le categorie di lavori a corpo**

N.	Categoria	Descrizione	Importo [euro]	Aliquota [%]
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

-	TOTALE IMPORTI	100
---	----------------	-----

**Tabella 3.3 - Importo per le categorie di lavori a misura**

N.	Categoria	Descrizione	Importo [euro]
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
-		TOTALE IMPORTI	

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, per i lavori previsti negli atti progettuali e nella lista delle categorie di lavoro ritenute omogenee previste per l'esecuzione dell'appalto, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 132 del codice dei contratti pubblici e le condizioni previste dal regolamento. **A tale proposito ed in modo specifico al previsto rifacimento dei lastrici solari alle varie quote, l'amministrazione si riserva la facoltà di decidere eventuali riduzione degli interventi sulla scorta dei saggi da effettuare; pertanto l'esecutore non potrà opporsi a tale riduzione e chiedere compensi a tale titolo.**

#### **Art. 4 – Tempo utile per l'ultimazione dei lavori**

L'affidatario darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro 3 (tre) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali, successivi e continuativi, decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna, così come disposto dall'art. 21 del capitolato generale d'appalto.

Ai sensi dell'art. 130, comma 6, Dpr 554/99 l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere a consegna frazionata con successivi verbali di consegna parziale, in tale caso la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna.

#### **Art. 5 Sospensione e ripresa dei lavori**

Qualora fosse necessario procedere a sospensione dei lavori ed alla successiva ripresa le stesse saranno regolate dalle previsioni di cui all'art. 133 del Dpr n. 554/1999.

#### **Art. 6 – Penale per ritardata ultimazione dei lavori**

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 117 del Regolamento n. 554/1999, sarà applicata una penale della misura di euro ..... (.....) per ogni giorno di ritardo, pari all'1,00 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.

#### **Art. 7 – Cauzione provvisoria**

L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, corredata da una cauzione pari al due per

cento dell'importo dei lavori a base d'asta, è stata prestata mediante:

- fideiussione bancaria dell'Istituto di credito \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) (all. \_\_\_\_\_);

o

- fideiussione assicurativa della Società \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) (all. \_\_\_\_\_).

La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario e sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

## **Art. 8 – Cauzioni, garanzie e coperture assicurative**

### *8.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento*

L'affidatario, ai sensi dell'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha costituito una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo dei lavori a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante:

- fideiussione assicurativa della Società \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

(*caso 1*)

Poiché l'aggiudicazione è avvenuta con ribasso d'asta superiore al 10 per cento e inferiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

(*caso 2*)

Poiché il ribasso offerto dall'affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, con l'ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

La cauzione definitiva, come stabilito dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

### *8.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante*

#### *l'esecuzione dei lavori*

L'affidatario, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha, altresì, stipulato una polizza di assicurazione della Società \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

### 8.3. Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi

Per i lavori il cui importo superi il controvalore in euro di \_\_\_\_\_, l'affidatario stipulerà, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa, con la Società \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

### 8.4. Polizza assicurativa indennitaria decennale

L'affidatario stipulerà ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, una polizza per responsabilità civile verso terzi con validità decennale con la Società \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa, secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

## **Art. 9 – Contabilizzazione dei lavori a corpo e a misura**

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dall'allegata tabella "aliquote convenzionali". Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori, che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico. In ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Tuttavia, se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

## **Art. 10 – Pagamenti in acconto**

Per l'esecuzione dei lavori all'affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

L'affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 50.000,00 (cinquantamila); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d'avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato in giorni 45 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

## **Art. 11 – Pagamento della rata di saldo**

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria è fissato in giorni 90 dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Il pagamento della rata di saldo non costituirà, comunque, presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell'art.

116 del Regolamento n. 554/1999.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'affidatario di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

#### **Art. 12 – Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo**

Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e l'invio dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto dall'art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. L'Amministrazione si riserva la facoltà, ove ne ricorrano le condizioni, di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione.

#### **Art. 13 – Divieti per l'esecutore**

Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.

La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

È vietata, infine, qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dalla stazione appaltante.

#### **Art. 14 – Indicazione delle persone che possono riscuotere**

Per tutti gli effetti del presente atto, l'impresa affidataria elegge domicilio legale presso \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Tutti i pagamenti a favore dell'affidatario saranno intestati a \_\_\_\_\_ mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato all'appalto come previsto dalla legge 136 del 2010.

In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l'affidatario è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

L'identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e, nel caso di Società, mediante appositi atti legali.

#### **Art. 15 – Pagamento delle maggiori imposte**

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'affidatario di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

#### **Art. 16 – Discordanze negli atti di contratto**

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'affidatario ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'affidatario rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:

- contratto;
- capitolato speciale d'appalto;

- elenco prezzi;
- disegni ed elaborati di progetto.

### **Art. 17 – Documenti che fanno parte del contratto**

Ai sensi dell'art. 110 del Regolamento n. 554/1999, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

*Allegato A* – bando di gara;

*Allegato B* – copia dell'offerta dell'impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;

*Allegato C* – verbale di aggiudicazione della gara;

*Allegato D* – capitolato generale d'appalto;

*Allegato E* – capitolato speciale d'appalto;

*Allegato F* – elaborati progettuali esecutivi:

- Relazione generale;
- Tavola 1 Stato dei luoghi – Piano Rialzato: Documentazione fotografica
- Tavola 2 Progetto – Piano Rialzato: Individuazione degli interventi
- Tavola 3 Stato dei luoghi – Piano Primo: Documentazione fotografica
- Tavola 4 Progetto – Piano Primo: Individuazione degli interventi
- Tavola 5 Stato dei luoghi – Piano Secondo e Terzo: Documentazione fotografica
- Tavola 6 Progetto – Piano Secondo e Terzo: Individuazione degli interventi
- Tavola 7 Stato dei luoghi – Piano Quarto, Quinto e Copertura: Documentazione fotografica
- Tavola 8 Progetto – Piano Quarto, Quinto e Copertura: Individuazione degli interventi
- Tavola 9 Stato dei luoghi – Prospetto via E. Mola: Documentazione fotografica
- Tavola 10 Progetto – Prospetto via E. Mola: : Individuazione degli interventi

*Allegato G* – elenco dei prezzi unitari;

*Allegato H* – piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del D.lgs. 12 aprile 2006, n° 163 , cronoprogramma dei lavori;

*Allegato I* – Cronoprogramma dei lavori;

*Allegato L* – verbale di cui all'art. 71, comma 3 del Regolamento n. 554/1999;

*Allegato M* – atto di designazione della persona autorizzata dall'appaltatore a riscuotere (*eventuale*).

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

### **Art. 18 – Spese contrattuali e registrazione**

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

### **Art. 19 Oneri ed obblighi generali a carico dell'appaltatore**

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri ed obblighi generali di cui agli artt. 5,6,7,8,14 e 15 comma 8 del Capitolato generale e di cui all'art. 193, commi 1 e 2 del Regolamento.

Ai sensi dello stesso art. 45, comma 10, del regolamento n. 554/1999, l'appaltatore ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma dei lavori previsto dall'art. 42 comma 1 dello stesso regolamento, nel quale devono essere riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori; tale crono programma dovrà essere concordato con la D.L. ed i responsabili dell'ufficio nel quale si eseguiranno i lavori allo scopo di ridurre al minimo le interferenze con i fruitori degli stessi uffici.

### **Art. 20 – Risoluzione e recesso**

Per la risoluzione del contratto ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 134-135-136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

### **Art. 21 – Modalità di risoluzione delle controversie**

Tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione dell'appalto dei lavori, sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Bari.

### **Art. 22 – Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dal capitolato speciale d'appalto, si intendono richiamate le norme legislative, in particolare le norme contenute nel capitolato generale dei lavori pubblici, ex D.M.145/00, nel d.lgs.163/2006 e nel DPR.554/99.

L'impresa

.....

Il dirigente

.....